

DOCT/AER

Decorrenza: immediata	Informativa aziendale
Oggetto: PUBBLICITÀ STRADALE - Chiarimenti in merito a problematiche evidenziate dalle Associazioni di categoria (ANACS e AICAP).	

Le Associazioni di categoria ANACS (Associazione Nazionale Aziende di Cartellonistica Stradale) ed AICAP (Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari) hanno, con nota del 17.07.2020, segnalato alla Direzione Operation e Coordinamento Territoriale problematiche derivanti dall'applicazione delle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni e/o per il rinnovo di quelle vigenti in materia di mezzi pubblicitari.

In particolare, le criticità di natura tecnica evidenziate riguardano:

- richiesta di pagamento di fidejussioni per ogni singolo impianto e per la durata dell'intera installazione;
- tempi estremamente lunghi per il rilascio dei pareri;
- richiesta di copiosa e costosa documentazione a corredo;
- adozione di comportamenti "diversi" tra soggetti che operano nello stesso settore;
- richiesta di palo cedevole;
- richiesta di crash test delle barriere presenti nel sito;
- richiesta di nulla osta paesaggistici in fase di rinnovo delle autorizzazioni seppure a *status* luoghi invariato.

In merito alle predette segnalazioni si rende opportuno precisare quanto segue.

A. FIDEIUSSIONI

Il pagamento della fideiussione ha lo scopo di garantire ad Anas S.p.A. la possibilità di ripristinare autonomamente, nel caso in cui il soggetto interessato disattenda le prescrizioni fornite, la perfetta esecuzione di lavori.

La suddetta fideiussione viene immediatamente restituita dopo che l'accertamento relativo all'esecuzione dell'intervento in "perfetta regola d'arte" abbia avuto esito positivo.

Ne discende che la richiesta di pagamento di una fideiussione per l'intera durata dell'autorizzazione/concessione non può e non deve essere richiesta.

B. TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

I tempi di rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie sono disciplinati, alla stregua delle altre autorizzazioni, dalla Carta dei Servizi di Anas S.p.A., nel rispetto delle vigenti norme in materia e della Convenzione in essere con il MIT.

La documentazione a corredo delle istanze di nuova autorizzazione o di rinnovo di autorizzazioni in essere è riportata nel "*Regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade di competenza di ANAS S.p.A.*" (Prot. n. CDG-0087157-P del 16.06.2011), rispettivamente agli articoli 3 e 4: in detti articoli sono chiaramente elencati i documenti a corredo dell'istanza, con la conseguenza che la richiesta di ulteriori documenti può verosimilmente comportare, oltre ad un incremento dei costi per il soggetto che deve produrli, una protrazione dei tempi, con conseguente ritardo nel rilascio dell'atto autorizzativo.

Si sottolinea, pertanto, la necessità di attenersi scrupolosamente all'osservanza dei tempi previsti, anche al fine di evitare l'instaurarsi di potenziali contenziosi che potrebbero vedere questa Società soccombente e si ribadisce, altresì, l'esigenza di una corretta ed omogenea applicazione delle norme in vigore per tutti i soggetti richiedenti.

Ai fini di cui sopra, si invitano i Dirigenti ed i Responsabili delle strutture organizzative coinvolte nel processo in argomento (Supporto Tecnico/AGR e Service e Patrimonio/AAG) a vigilare sull'operatività dei singoli operatori e dei soggetti addetti alla sorveglianza, denunciando, se del caso, attività illecite o favoritismi.

C. UTILIZZO DEL PALO CEDEVOLE

In merito alla richiesta, avanzata da alcune Strutture Territoriali, di utilizzo del cosiddetto "palo cedevole", si precisa che le vigenti norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento non impongono particolari prescrizioni sui sostegni dei mezzi pubblicitari o sulla loro eventuale protezione, in caso di svio di autoveicoli, rispetto agli utenti che percorrono la strada.

In particolare, dal momento che ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada "... *Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione [...] deve presentare la relativa domanda [...] allegando [...] un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. ...*", nessuna prescrizione di natura tecnica in merito alla cedevolezza del sostegno viene indicata e, allo stato attuale, non risultano esistenti criteri di normalizzazione atti alla certificazione di detta caratteristica per sostegni utilizzati per mezzi pubblicitari.

D'altra parte, non potrà essere richiesta al soggetto istante la certificazione (*crash test*) della barriera di sicurezza, in quanto la competenza di tale adempimento è e rimane di Anas S.p.A.

D. NULLA OSTA PAESAGGISTICO

Per quanto concerne il nulla osta paesaggistico, si ribadisce l'esigenza che lo stesso venga prodotto esclusivamente in sede di installazione del mezzo pubblicitario e non in sede di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata. Pertanto, nell'istanza di richiesta di rinnovo il richiedente dovrà autocertificare che non sono intervenute variazioni allo stato dei luoghi anche per quanto concerne il nulla osta paesaggistico.

E. SEGNALETICA EX ARTT. 134 E 136 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CdS.

Con riferimento ai segnali di cui agli articoli 134 e 136 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada, si segnala preliminarmente che, trattandosi di istanze tese ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione di segnaletica stradale verticale, alla stessa non debbono applicarsi le distanze minime previste dall'art. 51 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada per l'installazione di mezzi pubblicitari, ma quelle relative alla corretta apposizione della segnaletica stradale nel rispetto del suddetto Regolamento e delle "*Direttive sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione*" emanate dal MIT (24.10.2000 e 27.04.2006).

Ciò premesso, si evidenzia che i segnali di cui all'art. 136 del suddetto Regolamento hanno lo scopo primario di indicare all'utenza veicolare la presenza di servizi utili, sicché debbono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, non debbono essere utilizzati quali strumenti sostitutivi di mezzi pubblicitari, devono rivestire rilevante importanza per l'utenza stradale - importanza derivante o dall'assenza di servizi analoghi o dalla natura del servizio stesso (Pronto soccorso, Rifornimento, Assistenza meccanica, Motel, Bar, Ristorante, Campeggio, ecc.) - , con la conseguenza che, nel caso di rilevante presenza di servizi analoghi a quello per il quale viene effettuata la richiesta, il messaggio deve necessariamente essere identificato quale "pubblicità" e, quindi, l'autorizzazione deve essere negata.

Analogamente, devono essere accolte richieste di indicazione di servizi che, per la loro natura, comportano un rilevante flusso veicolare, ponendo, comunque, particolare attenzione al fine di evitare che vengano installati numerosi segnali di indicazione del medesimo servizio in contrasto con quanto specificato nelle predette Direttive Ministeriali.

Alla luce di quanto sopra, si richiede, pertanto, a codeste Strutture Territoriali di effettuare una attenta e puntuale verifica delle varie istanze inoltrate, valutando l'effettiva esigenza di presegnalare il servizio con la segnaletica prevista e verificando le modalità di collocazione ed apposizione della stessa.

Si ricorda, inoltre, che il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di segnaletica stradale di indicazione di servizi utili, contrariamente all'installazione dei mezzi pubblicitari, non ha una durata triennale con possibilità di rinnovo, ma vale fino a revoca dell'autorizzazione rilasciata da Anas S.p.A., che dovrà, in ogni caso, procedere alla rimozione della segnaletica quando la stessa "... non sia più rispondente allo scopo per il quale è

stata collocata" (art. 38, comma 7, C.d.S.) ovvero nei casi in cui, a insindacabile giudizio della Struttura Territoriale competente, la medesima non risulti più necessaria ai fini per i quali era stata originariamente autorizzata

F. CANONE DI CONCESSIONE ANNUALE

In merito al canone di concessione annuale si rimanda alla *"Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"* (D.M. LL.PP. 24.10.2000 pubblicato sulla G.U.R.I. 28.12.2000, n° 301).

Il punto 5.3.2 della succitata Direttiva (Diformità nell'impiego dei segnali rispetto alle prescrizioni regolamentari) relativamente ai segnali di cui al citato art. 136, specifica che: *"... Si tratta, peraltro, dell'unico caso in cui al norma consente l'abbinamento di un segnale stradale con un messaggio pubblicitario indicante la denominazione del gestore del servizio segnalato nello spazio sotto il simbolo del servizio stesso. Occorre chiarire, per il caso specifico, che si tratta pur sempre di un segnale e quindi soggetto alle modalità di installazione della segnaletica stradale: se però vi è l'indicazione del gestore è anche soggetto ad imposta sulla pubblicità. ..."*

In particolare, sull'argomento, con Circolare ANAS n° 20895 in data 14.02.2014 (Margini per l'applicazione del canone pubblicitario) sono stati forniti i necessari chiarimenti di natura amministrativa a tutti gli Uffici periferici di questa Società.

Tanto premesso, vorranno codeste Strutture Territoriali effettuare per ciascuna istanza (sia di nuova installazione che di rinnovo) una puntuale verifica nel rispetto di quanto sopra riportato, esprimendo un parere favorevole solo in riferimento a quelle domande che, alla luce di oggettive valutazioni, risultino meritevoli di accoglimento in quanto necessarie ai fini dell'utenza stradale e non a fini esclusivamente pubblicitari.

Si raccomanda alle SS. LL. la massima osservanza delle disposizioni contenute nella presente.

Il Direttore Operation
e Coordinamento Territoriale

Ing. Matteo Castiglioni